

# BGer 8C 338/2025 vom 19. Juni 2025

Bundesgericht, 2025-06-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_8C\\_338\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_338_2025)

FR: TF 8C 338/2025 du 19 juin 2025

IT: TF 8C 338/2025 del 19 giugno 2025

## Regeste

Assistenza sociale (presupposto processuale) | Sanità & sicurezza sociale

## Erwägungen

### E. 1.1

Con sentenza del 28 aprile 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto, per quanto ricevibile, il ricorso di A.\_\_\_\_\_ in materia di assistenza sociale. Sulla base del diritto cantonale applicabile (cfr. in particolare la legge ticinese sull'assistenza sociale [Las/TI; RL 871.100] e la legge ticinese sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps; RL 870.100]), la Corte cantonale ha ritenuto che fosse giustificata una riduzione della prestazione assistenziale di A.\_\_\_\_\_ per non avere versato tempestivamente la pigione di agosto e settembre 2024, nonostante tale spesa fosse compresa nel conteggio della prestazione assistenziale ordinaria ricevuta. I giudici ticinesi hanno poi spiegato che, in virtù del principio della sussidiarietà, non era possibile scegliere tra le prestazioni assistenziali e le misure di indennità straordinarie di disoccupazione, queste ultime avendo la priorità. A.\_\_\_\_\_ non avrebbe dunque potuto dedurre alcun vantaggio da un'eventuale violazione dell'obbligo di informazioni su tale aspetto da parte dell'amministrazione. Il Tribunale cantonale ha ancora osservato che, a prescindere dall'eventuale rilevanza di norme di carattere internazionale nella fattispecie, a A.\_\_\_\_\_ e alla figlia erano comunque state riconosciute le prestazioni assistenziali ordinarie, sicché l'oggetto della lite non era il rifiuto di tali prestazioni o dell'aiuto in situazioni di bisogno ai sensi dell' art. 12 Cost. La Corte ticinese ha infine ritenuto proporzionale l'importo della penalità (fr. 100.-), ma non la sua durata, riducendola a un mese rispetto ai tre decisi dall'amministrazione.

### E. 1.2

A.\_\_\_\_\_ ha impugnato con un "ricorso" il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale.

### E. 2

Secondo l' art. 97 cpv. 1 LTF , l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento ( art. 97 cpv. 1 LTF ). Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione ( art. 106 cpv. 2 LTF ). Salvo nei casi citati dall' art. 95 LTF , la violazione del diritto cantonale non è criticabile. Di esso si può denunciare un'applicazione che lede il diritto federale e, segnatamente, il divieto d'arbitrio o altri diritti costituzionali ( DTF 137 V

143 consid. 1.2).

**E. 3**

Chiedendo l'annullamento integrale della penalità, la ricorrente ridiscute liberamente i fatti accertati dal Tribunale cantonale e non si confronta a sufficienza con i considerandi del giudizio impugnato. In entrambi i casi, nonostante tale onere le incombesse, ella non pretende né tantomeno dimostra il carattere arbitrario dell'operato dei primi giudici, che esso riguardi l'apprezzamento dei fatti, l'applicazione del diritto cantonale o l'esame della proporzionalità della penalità inflittale.

**E. 4**

Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

**E. 5**

Viste le peculiarità del caso, si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Lucerna, 19 giugno 2025 In nome della IV Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero La Presidente: Viscione Il Cancelliere: Colombi

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.